

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4724

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BELLISARIO, ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, SPIGAROLI,  
BALDINI**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 21 dicembre 1967 (Stampato n. 974)*

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie  
di secondo grado e di istruzione artistica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 4 gennaio 1968*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a valente, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a distinto, possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

ART. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre, purché siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina, oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

ART. 3.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in un'unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Gli aspiranti che partecipano a diverse classi di concorso, accettando una nomina, decadono dalle graduatorie delle altre classi di concorso.

ART. 4.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione

delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili per l'applicazione della legge medesima, e stabilisce i modi ed i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli e dei prescritti requisiti.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

#### ART. 6.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 3, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del cinquanta per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

#### ART. 7.

I professori ordinari in servizio nelle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnanti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799, hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle nomine di cui all'articolo 5 della presente legge, limitatamente all'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.